

Presentazione del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di segnalazioni di illeciti presentate da dipendenti e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (whistleblowing)

Prof. Luca Bertonazzi



## Fondamento legislativo

➤ Art. 54-bis del d. lgs. n. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente che segnala illeciti", ivi introdotto dalla legge n. 190/2012 e riformulato dalla legge n. 179/2017.

➤ Si vedano anche le Linee guida approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione del 9 giugno 2021, n. 469 (cui rinvia l'art. 54-bis cit., c. 5).





## **Oggetto**

Presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti:

➤ DA PARTE di dipendenti e soggetti equiparati che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (vedi già nell'art. 54-bis cit., c. 2, la definizione di "dipendente pubblico")

NELL'oggettivo INTERESSE GENERALE all'integrità, alla legalità e al buon andamento dell'Amministrazione (vedi già art. 54-bis cit., c. 1: "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione")





#### **Finalità**

➤ FAVORIRE, nella comunità universitaria, una pratica dall'elevato valore civico capace di far emergere (e per ciò solo prevenire e contrastare) illeciti suscettibili di arrecare danno al patrimonio e/o all'immagine dell'Ateneo

➤ EVITANDO che la segnalazione esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli (che è ovviamente la finalità dell'art. 54-bis cit., fonte primaria su cui si fonda il regolamento dell'Università degli Studi di Milano)





#### **Definizioni**

**DIPENDENTI**: personale dirigenziale, tecnico-amministrativo e bibliotecario, docente (professori e ricercatori)<sup>1</sup>. Chiunque intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con l'Università degli Studi di Milano<sup>2</sup>.

**SOGGETTI EQUIPARATI**: lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano lavori per l'Università (così l'art. 54-bis cit., c. 2-bis: si tratta di appaltatori di lavori, servizi e forniture e di concessionari di lavori e servizi)<sup>3</sup>.

Dipendenti e soggetti equiparati sono, nel prosieguo, i "segnalanti".



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 54-bis cit., c. 2, riconduce nel suo ambito soggettivo di applicazione anche i dipendenti "di cui all'articolo 3" del d. lgs. n. 165/2001 e cioè quelli in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non rientrano nella definizione di "dipendenti": stagisti, tirocinanti, dottorandi di ricerca, assegnisti ...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo dell'amministrazione committente e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti.



#### **Segue: Definizioni**

#### ILLECITI:

- > atti e fatti
- > commissivi e omissivi
- > tentati o perfezionati
- di cattiva amministrazione, malfunzionamento, deviazione dall'imparziale cura dell'interesse pubblico
- > anche privi di rilievo penale.

È l'ampia interpretazione offerta da ANAC alle locuzioni legislative "reati o irregolarità", "illeciti", "condotte illecite" (cfr. il titolo della legge n. 179/2017, la rubrica del suo art. 1 e dell'art. 54-bis cit., il c. 1 di quest'ultimo).





# Sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti

Riservatezza dell'identità del segnalante (art. 54-bis cit., c. 3: "L'identità del segnalante non può essere rivelata").

Sottrazione della segnalazione all'accesso (documentale e civico): art. 54-bis cit., c. 4, ove il riferimento testuale al solo accesso documentale (artt. 22 ss. legge n. 241/1990) va integrato in via interpretativa con l'accesso civico (art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013).





## segue: Sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti

Divieto di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante (art. 54bis cit., c. 1, che discorre di divieto di misure "ritorsive", tali in quanto determinate dalla segnalazione, incidenti negativamente "sulle condizioni di lavoro" del segnalante; art. 54-bis cit., c. 7, che le qualifica come nulle, ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di (vincere una presunzione relativa e cioè di) provare che "sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione"; art. 54bis, c. 8, che prescrive il reintegro nel posto di lavoro per il segnalante "licenziato a motivo della segnalazione"; art. 54-bis cit., c. 6, che prevede il potere di ANAC di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a chi le ha adottate)4.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si veda la delibera ANAC 1° luglio 2020, n. 690, recante il regolamento che disciplina, tra l'altro, "l'esercizio del potere sanzionatorio" attribuitole dalla legge "in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro".



# segue: Sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti

Segnalazione come giusta causa di violazione del segreto d'ufficio o di violazione dell'obbligo di fedeltà e lealtà al datore di lavoro (si veda la clausola di esonero da responsabilità dettata dall'art. 3, c. 1, legge n. 179/2017: "il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni ... costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui all'articolo 326 ... del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile").





## Contenuto della segnalazione

- Generalità del segnalante e ruolo ricoperto
- > Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato
- ➤ Descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato<sup>5</sup>
- Generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato
- Generalità o altri elementi identificativi di eventuali soggetti informati sul fatto segnalato
- > Ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato
- Eventuali documenti allegati



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fatto segnalato, da descrivere in modo il più possibile completo e dettagliato, e non "voci di corridoio" o meri sospetti, più o meno diffusi.



#### **Segue: Contenuto della segnalazione**

La segnalazione è presentata nell'**OGGETTIVO INTERESSE** 

GENERALE all'integrità, alla legalità e al buon andamento dell'Amministrazione. In ciò sta la causa legale della segnalazione, mentre l'eventuale interesse personale concorrente è motivo soggettivo irrilevante. Non è escluso che vi sia un concorrente interesse personale, ma esso rimane in ogni caso nel limbo degli irrilevanti moventi soggettivi.

Già l'art. 54-bis cit., c. 1 e l'art. 3, c. 1, legge n. 179/2017 discorrono di segnalazioni presentate "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione".





#### Modalità di presentazione

Presentazione al RPCT<sup>6</sup>:

> mediante piattaforma informatica

O

mediante lettera, tramite posta ordinaria o interna, indirizzata al RPCT, con apposizione sulla busta della dicitura "Riservata/personale".

Nella homepage del sito istituzionale è data notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il regolamento dell'Università degli Studi di Milano si occupa solo dell'ipotesi di presentazione della segnalazione al RPCT, ma il segnalante ben potrebbe rivolgersi, in via alternativa o cumulativa, all'ANAC (art. 54-bis cit., c. 1, ove non emerge alcuna preferenza per il canale interno, né per quello esterno).

Inoltre, per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e gli incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.), che hanno un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria delle notizie di reati perseguibili d'ufficio (art. 331 c.p.p. e artt. 361-362 c.p.), la segnalazione al RPCT e/o ad ANAC non sostituisce quella all'autorità giudiziaria ordinaria.



#### segue: Modalità di presentazione

Una pagina web nel sito istituzionale riporta le indicazioni operative per redigere e presentare le segnalazioni.

Divieto per il RPCT di rivelare:

- > l'identità del segnalante
- ➤ i contenuti della segnalazione e i documenti allegati alla stessa che
  consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Se la lettera è presentata, si direbbe per errore, a un ufficio diverso dal RPCT, essa è immediatamente trasmessa al RPCT e della trasmissione è data comunicazione al segnalante. I preposti e gli addetti a quell'ufficio condividono con il RPCT l'obbligo di non rivelare l'identità del segnalante (artt. 6, c. 3 e 8, c. 4).





## Gestione delle segnalazioni

Il RPCT compie **UN'ATTIVITÀ DI PRELIMINARE VERIFICA E ANALISI** delle segnalazioni<sup>7</sup>. Entro **15 giorni lavorativi** dalla ricezione:

- a) in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, la ARCHIVIA motivatamente informandone il segnalante;
- b) in caso di non manifesta infondatezza (minimo di attendibilità) della segnalazione, **AVVIA** formalmente **l'ISTRUTTORIA** informandone il segnalante;
- c) in caso ravvisi la necessità di **ELEMENTI INTEGRATIVI**, il RPCT invita il segnalante a fornirli, tramite il canale informatico o di persona. Nei 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi informativi, il RPCT **ARCHIVIA** motivatamente la segnalazione se manifestamente infondata oppure **AVVIA** formalmente **I'ISTRUTTORIA**, sempre informandone il segnalante.



<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Attività doverosa, come è reso palese dall'art. 54-bis cit., c. 6, che prevede il potere di ANAC di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria al RPCT inerte ("qualora venga accertato il mancato svolgimento a parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ...").



**TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA**8: **60 giorni** decorrenti dal suo avvio formalizzato.

#### **POSSIBILI ESITI** dell'istruttoria:

- a) il RPCT si rivolge ad organi interni secondo le rispettive competenze (Rettore, Direttore generale, dirigente della struttura, organismo interno di valutazione, ufficio procedimenti disciplinari ...);
- b) il RPCT si rivolge ad enti esterni secondo le rispettive competenze (ANAC, Dipartimento della funzione pubblica, autorità giudiziaria ordinaria<sup>9</sup>, autorità giudiziaria contabile);
- c) il RPCT propone al Consiglio di amministrazione le opportune modifiche al PTPCT.

In tutti i casi il RPCT tutela la riservatezza dell'identità del segnalante e gli dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Attività doverosa, argomentando dal principio generale dell'obbligatorietà della conclusione di ogni procedimento che sia stato avviato, non importa se ad iniziativa di parte o d'ufficio (art. 2 legge n. 241/1990).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> II RPCT, in quanto pubblico ufficiale (art. 357 c.p.), ha l'obbligo di denuncia delle notizie di reati perseguibili d'ufficio all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 331 c.p.p. e art. 361 c.p.).



Nel trasmettere la segnalazione all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, il RPCT precisa che essa proviene da soggetto cui la legge garantisce riservatezza. Se l'identità viene richiesta dall'autorità giudiziaria, il RPCT la fornisce, comunicandolo al segnalante.

Da notare: nella presentazione e nell'intero ciclo della gestione della segnalazione si realizza una relazione diretta, pervasa da puntuali obblighi e oneri informativi, tra il segnalante e il RPCT.





Non compete al RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controllo atti e provvedimenti.

Se il RPCT versa in conflitto d'interessi, ha il duplice obbligo di:

- a) segnalarlo al Direttore generale;
- b) astenersi dall'esame della segnalazione, cui procede il Direttore generale<sup>10</sup>.

Nella relazione annuale che presenta al Rettore<sup>11</sup>, il RPCT dà conto delle segnalazioni ricevute, archiviate, istruite.



<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si tratta di specificazione della disciplina generale del conflitto di interessi, dettata dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ivi introdotto dalla legge n. 190/2012, e dall'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. 1, c. 14, terzo periodo, legge n. 190/2012.



Riassunto dei soggetti sui quali grava il divieto di rivelare l'identità del segnalante:

- a) RPCT (art. 6, c. 4);
- b) componenti del Gruppo di lavoro a supporto del RPCT (art. 8, c. 3);
- c) preposti e addetti all'ufficio diverso dal RPCT cui, si direbbe per errore, sia stata presentata la segnalazione tramite lettera (artt. 6, c. 3 e 8, c. 4);
- d) preposti e addetti agli organi e uffici interni cui si rivolge il RPCT al termine dell'istruttoria (artt. 7, c. 2 e 8, c. 4);





e) preposti e addetti all'ufficio diverso dal RPCT cui, si direbbe intenzionalmente, sia stata presentata la segnalazione (artt. 7, c. 6 e 8, c. 4). Ma qui non vale la sottrazione all'accesso della segnalazione (art. 4, c. 3).

La violazione del dovere di riservatezza sull'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Già l'art. 1, c. 14, secondo periodo, della legge n. 190/2012 qualifica come "illecito disciplinare" la "violazione ... delle misure di prevenzione [della cattiva amministrazione] previste dal Piano [triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza]", tra le quali v'è la misura obbligatoria del whitstleblowing con i relativi obblighi.

È opportuno un coordinamento sul punto (obbligo e responsabilità disciplinare) del codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

